

## Fatturazione digitale verso il 2019

Giovedì 29 marzo 2018

### Newsletter 3: I corrispettivi telematici

Il tema dell'obbligo di fatturazione elettronica è stato centrale nel dibattito sulla legge di bilancio 2018, ma la modalità di trasmissione dei documenti non è stato il solo ambito nel quale la norma è intervenuta.

Anche il tema corrispettivi ha subito delle modificazioni importanti, sia per quanto concerne gli obblighi sia per quanto riguarda il regime premiale a suo tempo introdotto dal DLGS 127/2015.

L'articolo 909 della legge di bilancio inserisce, a valle dell'articolo 2, comma 1, del DLGS 127/2015, un comma 1bis che introduce, per le cessioni di carburante, l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi a partire dal 1 luglio 2018. Le modalità tecniche, come già avviene per altri aspetti della legge di bilancio 2018, saranno specificate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, per i soggetti che, nella propria attività commerciale nei confronti dei consumatori, includano anche la vendita di carburanti ad uso autotrazione, scatteranno degli obblighi coerenti con quelli relativi alla fatturazione elettronica.

Per tutti gli altri soggetti che effettuino vendita al consumatore di prodotti diversi dai carburanti, il provvedimento non introduce obblighi, ma mantiene la possibilità di aderire al regime premiale opzionale previsto dal DLGS 127/2015.

In specifico, sempre l'articolo 909 interviene modificando l'articolo 3 del DLGS 127/2015, specificando la soglia minima di tracciabilità dei pagamenti a 500€ ai fini dell'ottenimento della riduzione di due anni dei termini di decadenza, di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Tale riduzione, per i soggetti che effettuino transazioni con il consumatore finale, si applica, appunto, solo previo esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2 comma 1 del DLGS 127/2015.

È bene rammentare che, sebbene si tratti di un'opzione, si è soggetti a sanzioni in caso di mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi, o di mancata o infedele trasmissione. In tali casi si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 3 e art. 12, comma 2 del DLGS n. 471/97, per le violazioni in materia di rilascio di scontrini, ricevute fiscali e di installazione degli apparecchi misuratori fiscali.

In attesa di ulteriori delucidazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, colgo l'occasione per augurarvi una buona Pasqua da parte mia e di Di.Tech.



Sono Piergiorgio Licciardello, in Di.Tech ricopro il ruolo di Business Developer, con la verticalizzazione in ambito supply chain integration e collaboration.

Partecipo in prima persona ai lavori dell'Osservatorio Fatturazione Elettronica della School Of Management del Politecnico di Milano e sono membro del comitato eCommerce di GS1 Italy



[ditechonline.it](http://ditechonline.it)